

Pubblicato il 20/11/2019

N.07556 2019 REG.PROV.CAU.
N. 12022/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12022 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandro Pintore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Sardegna non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonella Porcu non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento, in parte qua, previa misura

cautelare,a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;c) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile nonchè nella parte in cui dispone che la prova preselettiva, computer based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR;d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018;e) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;c) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono

altres ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile nonch nella parte in cui dispone che la prova preselettiva, computer based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR; d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018; e) nonch di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PINTORE ALESSANDRO il 22/10/2019 : per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare- del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:- del Decreto ministeriale del 01.03.2019, n. 176, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico scientifico, accessibile nella parte in cui non pregiudica la prosecuzione della procedura concorsuale per la parte relativa alla predi sposizione delle prove scritte; - dei verbali delle sedute del Comitato tecnico scientifico del 07.03.2019, del 02.04.2019, del 17.4.2019 e del 27.05.2019;- del verbale di consegna del 21.05.2019 dei quesiti per la prova preselettiva, validati dal Comitato tecnico scientifico;- della nota del 18.06.2019 del Consorzio interuniversitario CINECA, avente ad oggetto esiti della prova preselettiva del Concorso DSGA; - della nota prot. A00GDPER n. 8710 del 4 marzo 2019 di convocazione del Comitato TecnicoScientifico per il concorso per esami e titoli a 2004 posti di DSGA;- del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. (GU n.75 del 20-09-2019);- del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 e del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale, anche in relazione alla sentenza n. 5830 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuto con riferimento ai vizi caducatori del concorso e in particolare a quelli di composizione della commissione, analogamente a quanto osservato dall'ordinanza n. 3514 del 2019 del Consiglio di Stato, deve ritenersi preminente l'interesse pubblico alla conclusione della procedura concorsuale, rispetto a quello di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il cautelare e dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO